



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 luglio 2007 (12.07)
(OR. en)**

11744/07

**AGRILEG 105
ENV 399**

PROPOSTA

Mittente: Commissione

Data: 9 luglio 2007

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 397 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.7.2007
COM(2007) 397 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'allegata proposta di decisione del Consiglio riguarda gli alimenti e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 59122, per i quali la Pioneer Overseas Corporation ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi, in data 24 gennaio 2005, una richiesta di immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

La proposta allegata riguarda anche l'immissione in commercio di altri prodotti contenenti o costituiti da granturco 59122 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Il 2 aprile 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito "EFSA") ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 indicando che è improbabile che l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco 59122 descritti nella domanda comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente¹.

In questo quadro il 25 giugno 2007 un progetto di decisione della Commissione che autorizza l'immissione sul mercato comunitario di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 59122 è stato presentato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali per essere sottoposto a votazione. Il comitato non ha espresso alcun parere: quindici Stati membri (197 voti) hanno votato a favore, sette Stati membri (52 voti) hanno votato contro, quattro Stati membri (69 voti) si sono astenuti e uno Stato membro (27 voti) non era rappresentato.

Di conseguenza la Commissione, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, è tenuta a sottoporre al Consiglio, che dispone di un termine di tre mesi entro il quale deliberare a maggioranza qualificata, una proposta relativa alle misure da prendere e a informarne il Parlamento europeo.

¹ http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/809.html.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati², in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2005 la Pioneer Overseas Corporation, per conto di Pioneer Overseas Corporation e di Dow AgroSciences Europe, ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco 59122 (nel seguito "la domanda").
- (2) La domanda riguarda anche l'immissione in commercio di altri prodotti contenenti o costituiti da granturco 59122 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è pertanto corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE³ nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.
- (3) Il 2 aprile 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito "EFSA") ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE)

² GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

³ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

n. 1829/2003 indicando che è improbabile che l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco 59122 descritti nella domanda (nel seguito "i prodotti") comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente⁴. In tale parere l'EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

- (4) Nel suo parere l'EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dai richiedenti è conforme all'uso previsto per i prodotti.
- (5) Alla luce di tali considerazioni è opportuno rilasciare un'autorizzazione per i prodotti in esame.
- (6) Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati⁵.
- (7) In base al parere dell'EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull'etichettatura diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco 59122. Tuttavia, al fine di assicurare l'uso dei prodotti nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l'etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall'OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall'OGM per i quali viene richiesta l'autorizzazione sia integrata dalla chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.
- (8) Analogamente, il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e all'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (9) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti concernenti l'autorizzazione dei prodotti siano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (10) L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva

⁴ http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/809.html.

⁵ GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

2001/18/CE⁶ stabilisce prescrizioni per l'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM.

- (11) La presente decisione deve essere notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati⁷.
- (12) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al mais geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 59122, di cui al punto b) dell'allegato della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico DAS-59122-7, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2
Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 alle condizioni stabilite dalla presente decisione:

- a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-59122-7;
- b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-59122-7;
- c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da granturco DAS-59122-7 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3
Etichettatura

1. Ai fini delle prescrizioni sull'etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all'indicazione "nome dell'organismo" corrisponde la voce "granturco".

⁶ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

⁷ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.

2. La dicitura "non destinato alla coltivazione" figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-59122-7 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4
Monitoraggio delle conseguenze ambientali

1. I titolari dell'autorizzazione garantiscono la realizzazione e l'attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato al punto h) dell'allegato.
2. I titolari dell'autorizzazione presentano alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.

Articolo 5
Registro comunitario

Nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono inserite le informazioni riportate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 6
Titolari dell'autorizzazione

1. I titolari dell'autorizzazione sono:
 - a) Pioneer Overseas Corporation, Belgio, in rappresentanza della Pioneer Hi-Bred International, Stati Uniti,
 - e
 - b) Dow AgroSciences Europe, Regno Unito, in rappresentanza della Mycogen Seeds, Stati Uniti.
2. Entrambi i titolari dell'autorizzazione sono responsabili dell'adempimento degli obblighi imposti ai titolari di autorizzazione a norma della presente decisione e del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7
Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 8
Destinatari

Sono destinatarie della presente decisione:

- a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgio

- e
b) Dow AgroSciences Europe Ltd., European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

a) **Richiedenti e titolari dell'autorizzazione**

Nome: Pioneer Overseas Corporation

Indirizzo: Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgio

per conto di Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7250 NW 62nd Avenue, P. O. Box 552, Johnston, IA 50131-0552, Stati Uniti;

e

Nome: Dow AgroSciences Europe Ltd.

Indirizzo: European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito

per conto di Mycogen Seeds c/o Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Stati Uniti.

b) **Designazione e specifiche del prodotto**

- (1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-59122-7;
- (2) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-59122-7;
- (3) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da granturco DAS-59122-7 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Il granturco geneticamente modificato DAS-59122-7, descritto nella domanda, esprime le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1 che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, quali la diabrotica del mais (*Diabrotica* spp.), e la proteina PAT, utilizzata come marcatore genetico, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio.

c) **Etichettatura**

- (1) Ai fini delle prescrizioni sull'etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all'indicazione "nome dell'organismo" corrisponde la voce "granturco".
- (2) La dicitura "non destinato alla coltivazione" figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-59122-7 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

d) Metodo di rilevazione

- Metodo quantitativo in tempo reale PCR, specifico per l'evento, per granturco geneticamente modificato DAS-59122-7.
- Metodo convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su <http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm>.
- Materiale di riferimento: ERM®-BF424 accessibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea e l'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IMMR) sul sito http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm.

e) Identificatore unico

DAS-59122-7

f) Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla prevenzione della biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: vedere [*da completare dopo la notifica*]

g) Condizioni o restrizioni relative all'immissione in commercio, all'uso o alla manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h) Piano di monitoraggio

Piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: *piano pubblicato su Internet*]

i) Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all'immissione in commercio in merito all'uso degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrebbe rendersi necessario modificare i link ai vari documenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l'aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.